

Provincia di Napoli - Città Metropolitana
AREA PRESIDENZA
Direzione Legalità e Sicurezza

"Sistema integrato di videosorveglianza territoriale della provincia di Napoli per i comuni
Vesuviani"

Città di
San Giorgio a Cremano
Settore Sicurezza del Territorio

**REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
TERRITORIO**

INDICE

INDICE		2
GENERALITÀ		3
ART.1	FINALITÀ	3
ART.2	CARATTERISTICHE TECNICHE DELL'IMPIANTO	4
ART.3	SALA DI CONTROLLO CONSORTILE	4
ART.4	RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI	4
ART.5	PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE AL SISTEMA	4
ART.6	NOMINA DELL'INCARICATO ADDETTO AL SERVIZIO PER LA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	5
ART.7	ACCESSO AI SISTEMI E PAROLE CHIAVE	5
ART.8	PRINCIPI DI PERTINENZA E DI NON ECCEDEENZA	5
ART.9	ACCERTAMENTI DI ILLECITI E INDAGINI DI AUTORITÀ GIUDIZIARIE O DI POLIZIA	6
ART.10	CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI E CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI OD OTTICI	6
ART.11	INFORMATIVA AI CITTADINI	7
ART.12	DISPOSIZIONI ATTUATIVE	7

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE E L'UTILIZZO DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO

Generalità

Il presente documento contiene le linee principali del regolamento sulla gestione ed esercizio del "Sistema integrato di videosorveglianza territoriale della Provincia di Napoli per i comuni Vesuviani" realizzato mediante l'installazione di telecamere in punti nevralgici del territorio, individuati nei comuni vesuviani di Cercola, Massa ai Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Volla.

Il sistema è interoperabile con le centrali operative delle forze dell'ordine (FF.OO.) della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli in modo che le FF.OO. possano controllare direttamente le telecamere installate sul territorio in caso di emergenza o su richiesta di intervento per competenza territoriale

Art. 1 - Finalità

Le finalità che i Comuni vesuviani di Cercola, Massa di Somma, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, San Giorgio a Cremano, San Sebastiano al Vesuvio e Volla intendono perseguire con il progetto di videosorveglianza, sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate agli Enti, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n. 267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L. 07/03/1986 n. 65 sull'ordinamento delle Polizie Municipali, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti dalla D.Lvo 30/06/2003, n. 196 e disposizione correlate con particolare riguardo al provvedimento a carattere generale 29/04/2004 sulla videosorveglianza.

La possibilità di avere, in tempo reale, dati e immagini costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che le Polizie Municipali svolge quotidianamente.

Gli impianti di videosorveglianza, in estrema sintesi, hanno lo scopo di:

- o Assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- o Tutelare il patrimonio ;
- o Controllare determinate aree, anche in relazione alla viabilità.

Con questi scopi, si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè bambini, giovani e anziani, garantendo, quindi, un adeguato grado di sicurezza negli ambiti circostanti le scuole e dei percorsi casa scuola, il patrimonio dei centri storici comunali, l'ordine e la sicurezza nelle zone periferiche del comprensorio.

Art. 2 - Caratteristiche tecniche dell'impianto

Il sistema si compone di una rete di comunicazione dati, basata su tecnologie miste, via etere e su fibra ottica connesse alla sala controllo posta presso l'ufficio di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano.

Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibili da altre periferiche.

Art. 3 - Sala di Controllo Consortile

Il terminale di gestione delle telecamere è posizionato presso l'ufficio di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano. Mediante un sistema di rete protetta, le immagini, riprese dalle telecamere, provengono alla Sala di Controllo Consortile, nella quale possono essere visualizzate su appositi videoterminali. Dalla Sala di Controllo Consortile di San Giorgio a Cremano le immagini vengono poi inviate, su rete protetta, ai Centri di Controllo delle FF.OO. dove, gli operatori, possono in qualunque momento acquisire il pieno controllo del sistema, con priorità superiore ed insindacabile, per le proprie attività investigative.

Art. 4 - Responsabile della gestione e del trattamento dei dati

Il responsabile della gestione e trattamento dei dati nell'ambito delle Polizie Municipali, ai sensi dell'art. 28 del D.Lvo 30/06/2003, n. 196, è individuato nella persona del Responsabile del Servizio nominato riunione collegiale dei Sindaci.

Il responsabile vigila sull'utilizzo dei sistemi e sul trattamento delle immagini e dei dati in conformità agli scopi perseguiti dai comuni e alle altre disposizioni normative che disciplinano la materia ed in particolare alle disposizioni contenute nel provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante, del 29/04/2004, sulla videosorveglianza.

Egli custodisce le chiavi dell'armadio destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le parole chiave per l'utilizzo del sistema.

Ai fini dell'esercizio dei diritti, di cui alla parte I Titolo II del D.Lvo 30/06/2003 n. 196, il cittadino potrà rivolgersi al responsabile della gestione e del trattamento dei dati, presso l'ufficio di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, secondo le modalità e la procedura prevista agli artt. 9 e 10 del già citato D.Lvo 30/06/2003 n. 196

Art. 5 - Persone autorizzate ad accedere al sistema

L'accesso al sistema e quindi anche il relativo brandeggio delle telecamere per lo spostamento della direzione di registrazione e il cambiamento dei tempi di movimento delle stesse, è consentito solamente al responsabile della gestione e del trattamento il quale provvederà a darne comunicazione all'incaricato addetto al servizio oltre che oralmente, tramite annotazione sul registro degli accessi di cui all'ultimo comma di questo articolo.

Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Responsabile del Servizio con la sola esclusione del personale addetto alla manutenzione degli impianti.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Nei locali dell'Ufficio di Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano, ove è posizionato il sistema operativo, viene tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura del responsabile della gestione e del trattamento o dell'incaricato addetto al servizio, data, ora

e motivazione dell'accesso al sistema, i dati eventualmente assunti e quant'altro ritenga di annotare, il tutto da lui sottoscritto.

Art. 6 - Nomina dell'incaricato addetto al servizio per la gestione dell'impianto di videosorveglianza

Il responsabile designa l'incaricato nell'ambito degli operatori di polizia municipale. All'incaricato verrà affidata la custodia e la conservazione della propria password e della chiave di accesso all'armadio destinato alla conservazione dei supporti magnetici. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.

Art. 7 - Accesso ai sistemi e parole chiave

L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e all'incaricato indicati negli articoli 5 e 6.

Ciascuno di essi è dotato di una chiave di accesso o password personale, di cui è responsabile per la custodia, la conservazione e la assoluta riservatezza.

L'incaricato, previa comunicazione scritta al responsabile, potrà autonomamente variare la propria password.

Art. 8 - Principi di pertinenza e di non eccedenza

Nel rispetto dei principi fondamentali sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali nonché del provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante sulla videosorveglianza, a tutela della riservatezza delle persone rispetto al trattamento dei dati personali ed in particolare di quello della pertinenza e non eccedenza dei dati trattati rispetto agli scopi perseguiti, le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di cui al successivo art. 9 immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.

E' comunque vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

I dati raccolti per determinati fini (ad esempio ragioni di sicurezza, tutela del patrimonio) non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori (ad esempio pubblicità, analisi dei comportamenti di consumo) salvo le esigenze di polizia e di giustizia.

E' vietato utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo anche indiretto sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.

Art. 9 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia

Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, soprattutto del patrimonio storico del comprensorio consortile, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a dare immediata comunicazione agli organi competenti.

In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente articolo 8, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.

Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo, possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria.

L'apparato di videosorveglianza potrà essere utilizzato anche in relazione ad indagini di Autorità Giudiziaria, di organi di Polizia o di Polizia Municipale.

Nel caso in cui gli organi di Polizia, nello svolgimento di loro indagini, necessitino di avere informazioni ad esse collegate che possono essere contenute nelle riprese effettuate, possono farne richiesta, scritta e motivata, indirizzata al Responsabile del trattamento dei dati.

Art. 10 - Conservazione delle immagini e custodia dei supporti magnetici od ottici

I supporti magnetici od ottici, numerati e registrati con sistema alfanumerico, dal responsabile o dall'incaricato, sono conservati in idonea cassetta di sicurezza (cassaforte) e il codice di apertura della stessa sarà in possesso del solo responsabile della gestione e trattamento dei dati.

In caso di assenza prolungata (ferie, malattia, ecc.) del responsabile di cui sopra, sarà sua cura comunicare all'incaricato di cui all'articolo 6, il codice di apertura della cassaforte in suo possesso e l'incaricato stesso ne sarà responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza; al rientro in servizio, il responsabile provvederà immediatamente al cambio del codice di apertura.

A cura di essi sarà tenuto idoneo registro in cui dovranno essere annotati:

- la data della registrazione e quella di cancellazione dell'immagine;
- la firma dell'incaricato che ha effettuato operazioni normate dal presente regolamento.

Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità solo in presenza di provvedimenti da queste emanati.

La cancellazione delle immagini dai supporti, dovrà avvenire con gli strumenti tecnologicamente più rapidi e sicuri da parte degli incaricati, previa autorizzazione scritta del responsabile, ed annotata nel registro con la data e la firma dell'incaricato che ha effettuato la cancellazione.

Tranne che nelle ipotesi di cui all'articolo 9 le immagini potranno essere conservate per un periodo massimo di 10 (dieci) giorni.

Art. 11 - Informativa ai cittadini

I cittadini sono informati a mezzo di cartelli posti nelle zone in cui sono dislocate le telecamere recanti la scritta "AREA VIDEOSORVEGLIATA" oppure "AREA VIDEOCONTROLLATA" utilizzando i modelli di cui al provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante, del 29/04/2004, sulla videosorveglianza.

A cura degli organi comunali saranno previste varie forme di pubblicità ed informazione periodica sugli scopi e le finalità dell'impianto di videosorveglianza nonché sull'indicazione della struttura cui potranno rivolgersi per l'esercizio dei diritti di cui alla parte I Titolo II del D.Lvo 30/06/2003 n. 196

Art. 12 - Disposizioni attuative

Il presente regolamento si colloca nella cornice normativa relativa allo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ente, ai sensi dell'art. 18 del D.Lvo 30/06/2003 n.196, e rappresenta il Disciplinare d'uso dei servizi e verrà notificato all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di cui al citato decreto legislativo (Codice in materia di protezione dei dati personali)